

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28973-tribunale-di-gela-sezione-penale-in-composizione-monocratica-e-nella-persona-del-giudice-dott-fabio-antezza>

Autore: sentenza

Tribunale di Gela sezione penale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Fabio Antezza

sentenza n° 595/2009

TRIBUNALE DI GELA Sezione penale, in composizione
monocratica e nella persona del Giudice dott. Fabio Antezza, SENTenza N°
595/2009.

Argomenti di interesse in materia di diritto penale e civile:

- 1) articolo 570, commi I e II, c.p. in offesa del figlio minore e dell'“ex” moglie, fatto materiale tipico, elemento soggettivo-“scusanti e cause di giustificazione”, concorso formale, continuazione, e procedibilità;
- 2) articolo 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n° 898, in offesa del figlio minore e dell'ex moglie, fatto materiale tipico, elemento soggettivo-“scusanti” e “cause di giustificazione”-, procedibilità, concorso tra loro e con il 570 c.p.;
- 3) **problemi di configurabilità della fattispecie di cui al citato 12 sexies, in offesa dell'ex coniuge, anche nel caso di accordo “postmatrimoniale” tra i due ex coniugi avente ad oggetto la rinuncia al cosiddetto “assegno divorziale”-importanti implicazioni delle rilevanti problematiche di diritto civile circa i profili di “irrinunciabilità” e responsabilità penale-;**



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GELA**

**Sezione penale, in composizione monocratica e
nella persona del Giudice dott. Fabio Antezza,**

alla pubblica **udienza del 14 ottobre 2009**, con la
partecipazione del Sostituto Procuratore della
Repubblica presso questo Tribunale, vice Procuratore
onorario dottoressa Rosita Riccombeni, ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

(articoli 544 e seguenti c.p.p.)

nella causa penale

C O N T R O

L. A., nato a in data ivi residente in via-
dichiarato anche quale domicilio ai sensi dell'articolo
161 c.p.p., assistito e difeso di fiducia dagli avvocati
Carmelo Brentino e Giuseppe D'Aleo, entrambi del

SENT. N° 595/2009

R.G.N.R. N° 489/2008

R.G.T. N° 186/2009

SENTENZA

In data 14 ottobre 2009

Depositata in Cancelleria
Oggi 17 dicembre 2009

Comunicata al
Procuratore generale

Il

Il Cancelliere

Sentenza divenuta
irrevocabile

Il.....

Inviato estratto alla Procura
Per esecuzione

Il
.....

N.

Del campione penale.

Fatta scheda casellario

foro di Gela,

(libero-presente);

Il.....
.....

Il Cancelliere

I M P U T A T O

Per i fatti di cui all'art. 570 comma 1 e 2 n° 2) Cod. Pen. e 12 *sexies* L. n° 898/1970 (ex artt. 3 e 4 L. 54/2006) perché, disinteressandosi della cura, educazione e mantenimento del proprio figlio minore P., lasciato in affidamento ai nonni paterni, o comunque condizionandone e subordinandone la propria assistenza alla rinuncia all'assegno divorziale da parte della madre, si sottraeva agli obblighi inerenti la sua qualità di genitore, omettendo, altresì, di versare la somma mensile di € 400,00, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Gela con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n° 197/2003 del 12.05.2003, indicata per il mantenimento della moglie C. I. e del figlio minore P., facendo in tal modo mancare loro i mezzi di sussistenza.

In Gela dal 4 dicembre 2005 al 30 settembre 2007 e dal marzo 2008 in attuale permanenza del reato per L. P. quale persona offesa; in Gela dal 4 dicembre 2005 e con permanenza attuale del reato per la posizione di C. I..

[capo di imputazione così modificato con riferimento alle date dei commessi reati all'udienza del 3 giugno 2009, ai sensi dell'art. 516 c.p.p. ed alla presenza delle difese del prevenuto e dello stesso imputato che ha rinunciato ai termini a difesa di cui all'articolo 519 c.p.p.]

PARTI CIVILI COSTITUITE

...omissis...

CONCLUSIONI

Procura della Repubblica: condanna dell'imputato per le fattispecie allo stesso contestate in rubrica alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, previo riconoscimento dei presupposti di cui all'articolo 81 c.p. ed escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Difesa delle costituite parti civili: condanna dell'imputato per le fattispecie contestate nonché condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, con provvisoria esecutività o con provvisoria, oltre che al pagamento delle spese processuali dalle stesse sopportate (con deposito di conclusioni scritte e nota spese);

Difese dell'imputato: assoluzione del prevenuto dai reati allo stesso contestati in rubrica perché i fatti non sussistono o perché non costituiscono reato o, in subordine, sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 c.p.p. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela, con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, e 570, comma I, c.p., contestate come commesse in offesa di entrambi i soggetti di cui in rubrica, nonché in merito alla fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p., contestata come commessa in offesa della *ex* moglie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 25 febbraio 2009 L. A., nato a Gela il 27 gennaio 1967, è stato citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere delle fattispecie meglio specificate in rubrica.

In particolare trattasi della violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della *ex* moglie C. I., in costanza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non querelante, e del figlio minore L. P., oltre che delle fattispecie di omesso versamento in favore di entrambi i citati soggetti dell'assegno di cui alla legge 1 dicembre 1970, n° 898 (fattispecie conteste come commesse in offese dei due citati soggetti e relativamente ai periodi di cui in rubrica, con permanenza attuale).

All'udienza del giugno 2009 C. I. si è costituita parte civile, in proprio e nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio L. P., è stata dichiarata l'apertura del dibattimento e sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti processuali.

Alla medesima udienza sono stati escussi i testimoni L. P., minore persona offesa, e C. C., nonno materno del citato minore, e sono state acquisite le sommarie informazioni rese da L. P. il 23 settembre 2008 in qualità di persona informata dei fatti, utilizzabili ai fini della decisione previo consenso delle parti processuali, oltre che una scrittura privata del 30 settembre 2003, successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritta dall'attuale prevenuto e dalla *ex* moglie C. I..

Alla detta udienza sono stati altresì acquisiti l'atto di precetto di C. del maggio 2009 nonché, anche in forza dell'articolo 238 bis c.p.p.: la

sentenza di separazione personale dei coniugi L./C. emessa da questo Tribunale il 29 novembre 2000; la sentenza n° 197/2003 di cessazione degli effetti civili del matrimonio L./C. emessa da questo Tribunale il 12 maggio 2003, con affidamento del figlio minore alla madre, nonché le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 18 ottobre 2005, irrevocabile il 3 dicembre 2005, ed il 6 marzo 2008, irrevocabile il 5 maggio 2008, di condanna dell'attuale imputato per i reati di cui agli articoli 570 e 572 c.p.-materialmente pervenute alla successiva udienza-.

All'esito della citata attività istruttoria il Pubblico Ministero ha proceduto ai sensi dell'articolo 516 c.p.p. ad una modifica del capo di imputazione alla presenza delle difese e dell'imputato che ha rinunciato ai termini a difesa di cui all'articolo 519 c.p.p..

La detta modifica ha avuto ad oggetto esclusivamente le date dei commessi reati e nei seguenti termini: *“In Gela dal 4 dicembre 2005 al 30 settembre 2007 e dal marzo 2008 in attuale permanenza del reato per L. P. quale persona offesa; in Gela dal 4 dicembre 2005 e con permanenza attuale del reato per la posizione di C. I.”*.

Alla successiva udienza del 15 luglio 2009 è stata escussa C. I., indicata quale persona offesa e costituitasi parte civile nel presente processo, e sono stati acquisiti: documentazione reddituale del prevenuto per gli anni 2004-2008; documentazione relativa allo stato di famiglia di L. A., risposatosi con altra donna con la quale ha avuto due figlie nel 2000 e nel 2006, nonché la sentenza n° 117/2006 emessa da questo Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del Giudice onorario di tribunale, il 23 febbraio 2006, irrevocabile il 2 luglio 2009. Trattasi in particolare di sentenza di assoluzione del prevenuto dal reato di cui all'articolo 570, comma II, c.p. contestato come consumato in offesa del figlio L. P. fino al 10 maggio 2002, perché il fatto non sussiste, e di non doversi procedere nei confronti dello stesso attuale prevenuto per la

medesima fattispecie ma in offesa di C. I., ai sensi dell'articolo 531 c.p.p. per essersi il reato estinto per intervenute remissione della querela.

All'odierna udienza, il cui rinvio è stato motivato dal mancato deposito delle trascrizioni delle deposizioni rese nel corso della precedente udienza, l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni ed è stata acquisita ulteriore documentazione, in particolare una lettera dei legali del prevenuto del 28 marzo 2009 ed indirizzata a C. C., nonno del minore.

Ultimata l'istruttoria sono stati dichiarati utilizzabili ai sensi di legge gli atti ed i documenti acquisiti, che si sono dati per letti con il consenso delle parti processuali ai sensi dell'articolo 511 c.p.p..

Alla presenza dell'imputato l'accusa e la difesa hanno infine discusso, concludendo come riportato in epigrafe, ed all'esito, dichiarata la chiusura del dibattimento, è stata emessa la presente sentenza pubblicata mediante lettura del relativo dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA SENTENZA

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ed alla luce dei complessivi dati di valutazione e conoscenza raccolti, questo Tribunale dichiara non doversi procedere nei confronti di L. A. ai sensi dell'articolo 529 c.p.p. con riferimento al reato di cui all'articolo 570, comma I, c.p., in offesa del figlio minore, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela, ed in forza dell'articolo 530 c.p.p. assolve l'imputato dai reati di cui agli articoli 570, comma II, c.p. e 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, contestati come commessi in offesa della *ex* moglie C. I., perché il fatto non sussiste.

Per converso il Tribunale condanna il prevenuto alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, per gli altri reati allo stesso contestati in rubrica, in offesa del figlio minore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 81 c.p. e più grave la fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p..

Trattasi in particolare oltre che della citata fattispecie anche di quella di cui all'articolo 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, per omesso versamento mensile dell'assegno di euro 200,00 in favore di L. P..

Compiuta la ricostruzione dei fatti contestati sarà di seguito valutata la posizione dell'imputato con riferimento al capo di imputazione previa disamina delle questioni giuridiche affrontate.

In particolare il riferimento, circa la ricostruzione dei fatti, è alla valutazione della prova in merito alle dichiarazioni delle persone offese, nonché soggetti passivi della condotta costituitisi parti civili nel presente processo.

In merito alla valutazione dei detti fatti il richiamo è invece al fatto materiale tipico-oltre che all'elemento soggettivo-dei delitti così come contestati nonché alla compatibilità delle fattispecie in oggetto con gli istituti del concorso formale e della continuazione di cui all'articolo 81, commi I e II, c.p..

Ancora più nel dettaglio verrà evidenziato l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante nell'affermare la responsabilità del prevenuto per i soli reati innanzi indicati, "al di là di ogni ragionevole dubbio" e come risultante dall'indicato compendio probatorio di seguito valutato.

CAPITOLO PRIMO

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

1- In generale

Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riguardo tanto alle dichiarazioni dibattimentali dei soggetti escussi quanto alle risultanze dei mezzi di prova documentali, innanzi indicate e di seguito valutate, i fatti che danno luogo al presente processo si esplicitano come di seguito illustrato.

In particolare si evidenzierà lo svolgimento delle indagini nonché si ricostruiranno nei dettagli il contesto spazio-temporale e le circostanze oggettive e soggettive inerenti le fattispecie contestate con riferimento alla condotta del prevenuto nonché alle modalità ed ai tempi delle contestate violazioni.

Occorre muovere, per la ricostruzione delle dette violazioni, dalla deposizione di C. I. e di L. P., rispettivamente *ex* moglie e figlio minorenni dell'imputato, soggetti passivi delle condotte, indicati quali persone offese, non querelanti, costituitisi parte civile nel presente processo.

Trattasi in particolare di dichiarazioni circostanziate ed ulteriormente confermate, oltre che dalla loro valutazione incrociata con la valutazione delle dichiarazioni rese da altri soggetti, dalla documentazione acquisita, di seguito vagliata, oltre che dalle stesse dichiarazioni dibattimentali rese dal prevenuto.

2- Le violazioni degli obblighi di assistenza familiare e le omesse corresponsioni degli assegni contestate nelle dichiarazioni dei soggetti passivi delle condotte, nonché persone offese, come confermate ed ulteriormente circostanziate dalle dichiarazioni rese da altri soggetti escussi, dallo stesso imputato e dall'acquisita documentazione

Dall'escussione di C. I., indicata quale persona offesa, emerge che la stessa e l'imputato si sposano il 9 agosto 1994 e che dalla loro unione nasce L. P., il ... ottobre

Nella costanza della convivenza coniugale il prevenuto provvede alle esigenze di vita dei membri della famiglia mediante i proventi della propria stabile attività lavorativa avente ad oggetto uno "stucchificio", svolta anche nell'attualità.

La citata donna, viceversa, sia in costanza di convivenza sia nell'attualità, non espleta stabile attività lavorativa ulteriore rispetto a quella interna alle mura domestiche ed attualmente convive in Germania con altro soggetto, il quale percepisce sussidi di disoccupazione, e con un figlio di circa quattro anni avuto dall'unione con il nuovo convivente.

I coniugi L./C. si separano con sentenza del 29 novembre 2000 e con la successiva sentenza n° 197/2003, emessa da questo Tribunale 12 maggio 2003, cessano gli effetti civili del detto matrimonio.

In virtù della sentenza da ultimo citata il figlio minore è affidato alla madre e l'attuale prevenuto è obbligato a corrispondere un assegno mensile di 200,00 euro per il mantenimento della *ex* moglie ed un assegno mensile di 200,00 euro per il mantenimento del figlio.

Con scrittura privata del 30 settembre 2003, quindi successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritta da entrambi gli *ex* coniugi, con sottoscrizione riconosciuta dagli stessi con dichiarazioni dibattimentali, L. A. e C. I. assumono diversi e reciproci impegni ed in

particolare la citata donna *“rinuncia al mantenimento per sé, seppure diversamente stabilito in sentenza”*.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, dal 4 dicembre 2005 il prevenuto non versa gli assegni in oggetto, in favore dell'*ex* coniuge e del figlio minorenni, né si prodiga, anche nell'attualità nonostante sollecitato, al fine di assicurare i mezzi di sussistenza ai due citati soggetti, disinteressandosi totalmente di qualsivoglia loro esigenza di vita, compresi alimenti, vestiario e quanto occorre per la *“vita scolastica”* del figlio, salve saltuarie dazioni di piccoli regali d'uso nei confronti del minorenni.

L. A., infatti, senza mai addurre alcuna giustificazione, non versa i detti assegni e non corrisponde alcunché-soprattutto in viveri-per il sostentamento dei citati soggetti passivi, neanche sotto forma di vestiario e di beni necessari per l'alimentazione, limitandosi a tenere presso di sé il minorenni per un limitato periodo di tempo, in particolare dal settembre 2007 al marzo 2008.

Premesso quanto detto circa le vicende familiari e le statuizioni in merito al mantenimento, C. chiarisce di vivere in Germania e che il figlio P., anche in base a tacito accordo con L. A., dopo un breve periodo trascorso con la testimone in tale nazione fa ritorno a Gela, anche a causa di uno scarso adattamento al differente clima, per vivere, come avviene anche nell'attualità, con i nonni materni che concorrono a garantirgli i necessari mezzi di sussistenza.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è sostanzialmente confermata dall'altra persona offesa, L. P..

Il minorenni infatti circostanzia ulteriormente la sua convivenza con il proprio padre nei mesi innanzi indicati, durane i quali il prevenuto garantisce la di lui sussistenza.

Il testimoni chiarisce altresì di aver ricevuto dallo stesso genitore diverse pressioni al fine di esortare la propria madre a rinunciare anche

all'assegno al cui versamento mensile in favore del minorenni il prevenuto è obbligato in virtù della citata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Un giorno, in forza di un ulteriore rifiuto del minorenni di intercedere nei confronti della propria madre per le dette finalità, L. A. riaccompagna il proprio figlio presso l'abitazione dei nonni materni ivi lasciandolo al di fuori della porta con le proprie valigie, oltre che trattenendo per sé taluni dei detti beni donati, e continua, anche nell'attualità, a non versare alcunché in favore del figlio e a non garantirne la sussistenza.

Di quanto dichiarato della due indicate persone offese, ancorché costituite parti civili nel presente processo, e quindi della ricostruzione dei fatti testé evidenziata, non vi è motivo di dubitare.

In merito alla deposizione della persona offesa dal reato (anche se costituita parte civile) ed alla valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie dalla stessa rese, questo Tribunale infatti ritiene, aderendo a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, che le dette propalazioni siano da valutare con opportuna cautela e da sottoporre ad un'indagine accurata circa i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi ma che, comunque, possano essere assunte, anche da sole, come fonte di prova (*cfr.*, *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, sentenza 4 novembre 2004, n° 443, in CED rv. 230899; Cass., Sez. IV, sentenza 13 novembre 2003, n° 1686, Verardi, in *Cass. pen.*, 2005, f 5, pag. 1665).

Il Giudice può quindi basare il proprio convincimento anche sulla (sola) deposizione della persona offesa dal reato ma, nel far ciò, deve valutare, come nel caso di specie, la credibilità oggettiva e soggettiva del teste ed accertare, operazione dei cui risultati si darà di seguito conto, in modo rigoroso l'intrinseca coerenza logica della testimonianza condotta e l'assenza di elementi che inducano a dubitare dell'obiettività del dichiarante.

Provenendo le dichiarazioni da persona portatrice di interessi contrastanti rispetto a quelli dell'imputato il "criterio della presunzione di attendibilità fino a prova contraria", valido in generale per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, appare difatti inadeguato. Necessita quindi un esame particolarmente penetrante e rigoroso delle dette propalazioni, ricorrendo, in ipotesi, anche all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo ancorché non normativamente necessario ai sensi dell'articolo 192 c.p.p. (*Cfr., ex plurimis*, Cass., Sez. III, sentenza 1 aprile-21 maggio 2008, n° 20279; Cass., Sez. III, sentenza 29 gennaio 2004, n° 3348; Cass., Sez. I, sentenza 24 settembre 1997, n° 8606; Cass., Sez. VI, sentenza 28 febbraio 1997, n° 4946; Cass., Sez. IV, sentenza 5 febbraio 1997, n° 1027; sulla presunzione di attendibilità fino a prova contraria si vedano, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, sentenza 23 marzo 1994, n° 653; Cass., Sez. I, sentenza 3 agosto 1993, n° 7568; Cass., Sez. I, sentenza 27 luglio 1992, n° 3754).

Con particolare riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni del soggetto passivo della condotta integrante gli estremi di fattispecie penali contro la famiglia, come quelle oggetto di contestazione, occorre in particolare una attenta verifica della plausibilità e realizzabilità dei fatti storici narrati con riferimento ad eventuali circostanze emerse in sede dibattimentale. Tra le dette circostanze rilevano, in ipotesi, odio o rancore nutriti dal soggetto passivo nei confronti del soggetto attivo aventi intensità differente da quelli che caratterizzano la vittima di tali reati secondo *l'id quod plerumque accidit* (*cfr., ex plurimis*, per la valutazione delle dichiarazioni della vittima di maltrattamenti in famiglia, Cass., Sez. VI, sentenza 6 ottobre 1999, n° 1423; per la valutazione delle dichiarazioni della vittima di violenza sessuale, Cass., Sez. III, sentenza 20 gennaio 1998, n° 593; Cass., Sez. III, sentenza 17 marzo 1997, n° 2540).

Orbene, nel caso di specie, il risultato di tale ultima attività con particolare riferimento alle condotte contestate all'imputato è, come detto, tale da fondare un giudizio di colpevolezza di L. A. "al di là di ogni ragionevole dubbio".

A tal riguardo per quanto sin qui detto, ed in punto di fatto, non vi è infatti ragione per dubitare della rispondenza al vero di quanto dichiarano le due persone offese, non querelanti ancorché costitutesi parti civili nel presente processo, in quanto coincide sostanzialmente anche con le dichiarazioni rese in sede di indagini dal minorente, ed acquisite con il consenso delle parti processuali alla loro utilizzabilità ai fini della decisione, oltre che con le altre dichiarazioni dibattimentali così integrando la cosiddetta "convergenza del molteplice".

Non emergono altresì particolari profili di odio o rancore nutriti nei confronti del soggetto attivo ed aventi intensità differente da quelli che caratterizzano il soggetto passivo di tali reati secondo *l'id quod plerumque accidit*. Nel caso concreto, anzi, si accerta l'assenza di circostanze tali da far anche solo prospettare l'esistenza di taluni dei detti profili.

Quanto dichiarano le due indicate persone offese circa l'attività lavorativa espletata dal prevenuto anche nell'attualità, in merito alle descritte condotte dallo stesso tenute con particolare riferimento all'omessa corresponsione degli assegni e di qualsivoglia necessiti per il sostentamento del minorente, è difatti ulteriormente confermato e circostanziato dalla deposizione di C. C., nonno materno di L. P. nonché querelante, e dallo stesso prevenuto.

L. A. con le spontanee dichiarazioni rese in dibattimento conferma infatti l'attuale espletamento della propria attività lavorativa, nega la condotta volta ad ottenere l'intercessione del figlio nei confronti di C. I. ma conferma altresì le omissioni inerenti i versamenti dei dovuti assegni,

persistenti nell'attualità, è chiarisce però di non essere tenuto all'assegno nei confronti della *ex* moglie in forza dell'evidenziata scrittura privata.

In merito alla detta capacità economica, documentata anche da dichiarazioni reddituali, L. chiarisce in dibattimento di riuscire con i proventi della propria attività lavorativa a garantire la sussistenza di un altro nucleo familiare composto da una nuova moglie e da due figlie, nate da tale ulteriore unione nel 2000 e nel 2006.

Quanto argomentato circa la valutazione degli elementi probatori, come sopra esplicitato, e la ricostruzione dei fatti che ne deriva, accertata nei suddetti termini, costituisco la prova delle condotte contestate al prevenuto, come risulta dalle predette dichiarazioni in quanto univoche, concordanti oltre che congrue sul piano logico e confermate dalla documentazione in atti nonché di seguito dettagliatamente valutate.

Trattasi in particolare, circa i mezzi di prova documentali, anche della sentenza n° 197/2003 di cessazione degli effetti civili del matrimonio L./C. emessa da questo Tribunale il 12 maggio 2003, con affidamento del figlio minore alla madre, statuente l'obbligo per l'odierno imputato di corresponsione di un assegno mensile di 200,00 euro per il mantenimento della *ex* moglie e di un assegno mensile di 200,00 euro per il mantenimento del figlio.

Agli atti del fascicolo processuale sono altresì acquisite la citata documentazione reddituale del prevenuto, per gli anni 2004-2008, che dimostra la sua capacità lavorativa ed economica, oltre che la documentazione relativa allo stato di famiglia di L. A., risposatosi con altra donna dalla cui unione nascono le due ulteriori figlie, alle quali garantisce i mezzi di sussistenza.

L'acquisita scrittura privata del 30 settembre 2003, quindi successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritta dall'attuale prevenuto e dalla *ex* moglie C. I. conferma infine ulteriormente gli accordi

intercorsi tra i due citati soggetti, relativi alla sola corresponsione dell'assegno dovuto per il mantenimento della *ex* moglie.

La lettera dei legali del prevenuto, datata solo 28 marzo 2009 ed indirizzata a C. C., nonno del minorenni, non evidenzia invece alcuna forma di interessamento di tipo anche economico da parte di L. verso il minorenni né la dazione o la mera offerta da parte del prevenuto di denaro o di altri mezzi di sussistenza.

CAPITOLO SECONDO

LA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO

3-In generale

Premesso quanto detto in punto di fatto l'imputato è responsabile dei soli delitti contestatigli in offesa del figlio minore in concorso materiale, oltre che in continuazione, tra loro ed in particolare delle fattispecie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 570 c.p. e di quella di cui all'articolo 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, in relazione all'articolo 6 della stessa legge.

L. A. si sottrae infatti agli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti "alla potestà dei genitori", disinteressandosi delle esigenze di vita del figlio minore con le descritte modalità e serbando l'accertata condotta contraria alla morale, tanto comune quanto "delle famiglie".

Il prevenuto non corrisponde l'assegno innanzi citato in favore del figlio minore, dal dicembre 2005 al settembre 2007 e dal 10 marzo 2008 sino a data odierna, facendogli altresì mancare nei detti periodi i mezzi di sussistenza così violando le diverse disposizioni di legge.

Le violazioni dei descritti obblighi, in offesa del minore, iniziano infatti nel dicembre 2005, persistono fino al settembre 2007, si interrompono fino al marzo 2008 e si ripetono da tale ultima data protrandosi anche nell'attualità in termini di totale disinteresse per le

esigenze abitative, di vita e di salute anche del figlio minore e non meramente di natura economica.

La detta mancanza di natura economica, per converso, nel caso di specie si concretizza attraverso una condotta omissiva di L. che, anche a prescindere dalla inosservanza delle eventuali statuizioni rese dall'Autorità Giurisdizionale nell'ambito del processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si perfeziona nei periodi innanzi indicati, persistendo nell'attualità.

Il prevenuto non si attiva infatti in modo effettivo e concreto, e non solo economicamente, per fronteggiare le esigenze fondamentali ed i bisogni primari di vita del citato figlio minore, serbando anche la descritta condotta e disinteressandosi anche di quanto concerne la salute e l'istruzione di L. P..

Le risultanze probatorie di cui sopra, esplicitate unitamente all'iter logico-giuridico in forza del quale sono valutate inquadrando le singole prove nel contesto di quelle formatesi in dibattimento, provano infatti, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto in merito ai soli detti reati allo stesso contestati (*Cfr., ex plurimis* e limitando i riferimenti alle sentenze che hanno originato e confermato i relativi orientamenti, circa la sussistenza di tante fattispecie penali quanti sono i membri della famiglia soggetti passivi della condotta del reo, in concorso formale ed in ipotesi anche in continuazione tra loro, Cass., Sez. VI, sentenza 13 novembre 2008-21 gennaio 2009, n° 2736; Cass., S.U., sentenza 20 dicembre 2007-26 febbraio 2008, n° 8413, in CED 238468).

4- Responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alle fattispecie riconducibili al disposto dell'articolo 570, commi I e II, in concorso materiale ed in continuazione tra loro: gli elementi integranti il fatto materiale tipico ed il dolo nonché escludenti "scusanti" o cause di giustificazione

4.1- Le fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p.

4.1.1- Il Fatto materiale tipico delle fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p., in generale e nel caso concreto

Rileva il giudicante, in ordine alla fattispecie in oggetto, che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno stabilito dal Giudice civile e mezzi di sussistenza.

Detta ultima nozione comprende, infatti, solo ciò che è "necessario per la sopravvivenza" dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene.

È però appena il caso di chiarire che nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p., in forza dell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiari, sono compresi non solo i mezzi di sopravvivenza vitali-tra i quali il vitto, l'alloggio e le cure mediche-ma anche gli strumenti che consentono un soddisfacimento, ancorché in ipotesi contenuto, di altre complementari esigenze della vita quotidiana.

Tra le dette ultime esigenze si devono annoverare, in ipotesi, l'abbigliamento, i libri ed in generale i mezzi di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto ed i mezzi di comunicazione da apprezzarsi, al pari dei detti "mezzi di sopravvivenza vitale", in rapporto alle reali capacità economiche e al regime personale del soggetto obbligato.

Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno stabilito in sede civile-in tutto o in parte-da parte del coniuge obbligato al versamento, il Giudice penale deve accertare, come effettuato nel caso di specie, se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza e cioè quanto sia strettamente necessario per la loro sopravvivenza in senso stretto nonché nell'indicata estesa accezione (*Cfr., ex plurimis* e limitando i riferimenti alle sentenze che hanno originato e confermato i relativi orientamenti, circa la necessaria distinzione tra mantenimento e mezzi di sussistenza, Cass., Sez. VI, sentenza 13 novembre 2008-gennaio 2009, n° 2736; Cass., Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2008-2 febbraio 2009, n° 4372; Cass., Sez. VI, sentenza 20 dicembre 2007-24 gennaio 2008, n° 3931; Cass., Sez. VI, sentenza 15 novembre 2007-18 gennaio 2008, n° 2972; Cass., Sez. VI, sentenza 28 gennaio 1999, n° 1172, in C.E.D 213336; Cass., Sez. VI, sentenza 19 marzo 1998, n° 3450, in C.E.D. 210087; Cass., Sez. VI, sentenza 14 giugno 1996, n° 8897; Cass., Sez. VI, sentenza 4 giugno 1996, n° 5523, in C.E.D. 204873; per il riferimento ai “mezzi di sussistenza” in termini non solo di “mezzi di sopravvivenza vitali” ma anche di strumenti che consentono un soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana da apprezzarsi, tutti, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime personale del soggetto obbligato, Cass., Sez. IV, sentenza 13 novembre 2008-21 gennaio 2009, n° 2736; Cass., Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2008-2 febbraio 2009, sentenza 4372; circa l'afferenza del diritto all'abitazione allo sviluppo della personalità Cass., Sez., II, sentenza 27 giugno-26 settembre 2007, n° 355809).

4.1.2- La fattispecie del numero due del secondo comma dell'articolo 570 c.p. in offesa della moglie, in generale e nel caso concreto: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste

In merito alla condotta contestata a L. A. ed avente quale persona offesa C. I. è poi appena il caso di rilevare che l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza è venuto meno in quanto vi è cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur prescindendo da ogni valutazione in merito alla circostanza dell'eventuale formazione di un nuovo nucleo familiare-in ipotesi anche con una convivenza *more uxorio*-che abbia provveduto alle necessità della donna.

L'obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali permane, infatti, finché lo "*status*" dell'avente diritto muti a seguito di sentenza dichiarativa degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato in quanto quella in oggetto e un'obbligazione "*ex lege*" posta a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno.

Di talché, l'imputato è assolto dalla fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p., contestatagli come commessa in offesa di C. I., perché il fatto non sussiste (*Cfr., ex plurimis*, limitando i riferimenti alle sentenze che hanno originato e confermato i relativi orientamenti, per le considerazioni circa lo "*status*" della persona offesa dal reato in oggetto, si veda Cass., Sez. VI, sentenza 7 gennaio 1999, n° 3292, in *G. pen*, 2000, II, pag. 384, circa le condizioni la cui presenza implica la irrilevanza dello svolgimento di lavoro saltuario e retribuito da parte della persona offesa, Cass., Sez. 14 febbraio 1994, in *Cass. pen.*, 1995, pag. 2915).

4.1.3- La fattispecie del secondo comma dell'articolo 570 c.p. in offesa del figlio minore, in generale e nel caso concreto: la sussistenza del fatto

Nel caso in oggetto, per tutto quanto sopra argomentato e qui meramente richiamato, mancano i mezzi per il sostentamento anche alimentare del figlio minore nonch  quelli consustanziali alle sue elementari esigenze di vita quali alimentazione, vestiario nonch  diritto all'abitazione e mezzi di istruzione oltre che necessari per le cure mediche del minore.

Il prevenuto si disinteressa, infatti, non solo di fornire i viveri indispensabili per la sopravvivenza anche alimentare del figlio e di contribuire anche alle sue ordinarie cure mediche ma anche di garantire allo stesso i mezzi per l'espletamento dell'attivit  scolastica oltre che un'abitazione o, comunque, i mezzi economici per garantirselo. Tali omissioni sono sopperite da aiuti economici prestati da altri parenti della vittima. Anche il diritto all'abitazione   infatti strettamente connesso alla sfera dei beni primari collegati alla personalit  ai sensi dell'articolo 2 Cost. tanto da poter in taluni casi minacciare, pur se indirettamente, l'integrit  fisica dei consociati.

Con particolare riferimento alla condotta omissiva in offesa del figlio minore lo stato di bisogno e l'impossibilit  di autonoma sussistenza da parte del detto soggetto, privo di redditi propri di qualsivoglia natura,   ulteriormente evidenziato, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del prevenuto, dalle dazioni dei nonni materni.

I detti aiuti non escludono infatti la configurabilit  del delitto per il soggetto obbligato a fornire al minore i mezzi di sussistenza ma, per converso, la confermano.

Trattandosi di minori, infatti, lo stato di bisogno è presunto e non necessita di prova specifica, comunque nel presente processo per quanto sopra detto raggiunta.

Ad elidere il detto stato non può valere neanche la circostanza per la quale vi sia un intervento sussidiario di altro soggetto e finanche dell'altro genitore, affidatario o non affidatario, o di altri familiari. Tali circostanze, per converso, supportano ulteriormente la tesi accusatoria specificamente riscontrata in dibattimento (*Cfr. ex plurimis*, limitando i riferimenti alle sentenze che hanno originato e confermato i relativi orientamenti, circa la presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, in merito alla circostanza per la quale l'eventuale attività lavorativa del minore costituisce prova dello stato di bisogno e con riferimento all'irrelevanza dell'intervento sussidiario di soggetti diversi dall'obbligato, Cass., Sez. IV, sentenza 13 novembre 2008-21 gennaio 2009, n° 2736, che chiarisce che l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori grava su entrambi i genitori indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali; Cass., Sez. IV, sentenza 28 ottobre 2008-2 febbraio 2009, n° 4372; Cass., Sez. VI, sentenza 24 settembre-6 ottobre 2008, n° 38125; Cass., sentenza del 9 gennaio 2004, n° 17692, Cass., sentenza del 26 marzo 2003, n° 26725; Cass., sentenza del 21 settembre 2001, n° 37419; Cass., Sez. VI, sentenza 15 novembre 2007-18 gennaio 2008, n° 2972).

4.1.4- Il dolo delle fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p., gli elementi escludenti "scusanti" o cause di giustificazione, in generale e nel caso concreto: la condanna dell'imputato

Le stesse condotte anche omissive di L., nei termini innanzi accertati, tenute nonostante la conoscenza da parte sua delle condizioni del congiunto, confermate anche dalla documentazione agli atti, provano altresì l'assenza di una "giusta causa" e non solo la sussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie di cui all'articolo 570 c.p..

Il detto elemento soggettivo della fattispecie in oggetto è infatti da intendersi quale volontà cosciente e libera di sottrarsi agli obblighi inerenti alla propria qualità nella consapevolezza del bisogno nel quale versano i soggetti passivi.

L'imputato, difatti, come confermano anche dagli acquisiti atti e documenti processuali e come chiarito in sede di valutazione degli elementi probatori, espleta attività lavorativa con il tramite della quale garantisce la sussistenza di altre due figlie, avute con altra donna nel 2000 e nel 2006, e ciò non implica scusante in merito alla contestata omissione. L'imputato deve difatti garantire i mezzi di sussistenza a tutta la prole minorenni e bisognosa senza alcuna distinzione.

Nel caso concreto, infine ed in aggiunta rispetto a quanto innanzi argomentato, non rilevano né quali "scusanti" né ai fini del riconoscimento di "forza maggiore" le eventuali, ma non provate né invero allegate, vicissitudini e condizioni personali e di salute del prevenuto, per quando già evidenziato e di seguito meglio esplicitato.

Non è difatti provata, né documentata né meramente allegata una situazione di indigenza economica che, comunque e nel caso concreto, non varrebbe a giustificare la totale inerzia nel fornire mezzi di sussistenza in favore del figlio minorenni e la violazione degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 570 c.p..

Ai fini della esclusione della responsabilità per la fattispecie in oggetto, infatti, l'incapacità economica deve essere intesa quale impossibilità assoluta dell'obbligato di adempiere e, pertanto, deve consistere in una persistente, oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti e non di mera inerzia lavorativa, ancorché meramente colpevole.

L'indigenza, intesa nei detti termini, deve poi essere oggetto di rigorosa prova da parte del prevenuto. L'attento e scrupoloso esame degli elementi probatori da parte del Giudice deve avere comunque ad oggetto anche l'eventuale detta inerzia lavorativa del soggetto, ancorché meramente colpevole. Possono a tale ultimo fine rilevare, in senso positivo o negativo, le eventuali risultanze dell'"Ufficio del lavoro" e le eventuali, provate, richieste rivolte ad esso, o anche a soggetti privati, dal soggetto interessato al fine di ottenere "fonti di reddito".

Nel caso concreto vi è invece prova dell'attività lavorativa che in prevenuto espleta anche nell'attualità e della di lui condotta volta a sostenere le altre due figlie ma anche qualora effettivamente egli avesse posto fine alla detta attività non sarebbe stato esente da responsabilità penale nel caso di specie.

È infatti gravemente colposa la condotta del soggetto che ponga fine ad un'attività lavorativa, per giunta in presenza di più soggetti da mantenere in vita, e non provveda diversamente procurandosi altra fonte di reddito, in ipotesi anche mediante la dimostrazione del ricorso all'"Ufficio del Lavoro" (*Cfr., ex plurimis*, limitando i riferimenti alle sentenze che hanno originato e confermato i relativi orientamenti, per la rilevanza della totale indigenza del soggetto attivo e per le circostanze che rilevano a tal fine, Cass., Sez. VI, sentenza 14 novembre 2008-5 gennaio 2009, n° 58, che chiarisce che l'incapacità economica dell'obbligato deve essere assoluta e provata con rigore dallo stesso; Cass., Sez. IV, sentenza 13

novembre 2008-21 gennaio 2009, n° 2736, anche essa per la rigorosa prova da parte dell'obbligato della detta incapacità; Cass., Sez. VI, sentenza 9-27 ottobre 2008, n° 39986, circa la necessaria "indigenza assoluta" da intendersi nel senso di persistente, oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti che deve essere provata con rigore dall'imputato; Cass., Sez. VI, sentenza 25 giugno 1999, n° 1283; Cass., Sez. VI, sentenza 16 maggio 1997, n° 10539).

**4.2- Le fattispecie di cui all'articolo 570, comma I c.p., contestate in
offesa di L. P., fatto materiale tipico, dolo ed assenza di "giustificato
motivo": sentenza di non doversi procedere perché l'azione non doveva
essere iniziata per mancanza di condizione di procedibilità**

Con particolare ferimento alle violazioni di natura non meramente economica, integranti quindi le fattispecie di cui all'articolo 570, comma I, c.p., L. è infine lo stesso "padre di famiglia" che con condotta anche penalmente riprovevole, perché contraria tanto all'ordine quanto alla "morale delle famiglie" oltre che comune, si disinteressa del proprio figlio minorenni ed in particolare di ogni sua esigenza di vita anche non di natura meramente economica.

La immorale descritta condotta diviene in concreto maggiormente riprovevole a seguito dell'abbandono del minorenni innanzi alla porta dell'abitazione dei nonni paterni, unitamente alla di lui valige, successivamente al periodo di tempo durante il quale il prevenuto ospita presso la propria abitazione il figlio e per le ragioni innanzi evidenziate.

L., che tiene presso di sé il proprio figlio P. esclusivamente per il periodo indicato, si disinteressa totalmente della crescita anche morale del minorenni, oltre che della sua salute, dalla di lui istruzione e del relativo

sviluppo della personalità, connotandosi, così, la sua condotta di disvalore anche dal punto di vista etico e sociale.

Gli evidenziati obblighi genitoriali, eccettuato quello del “domicilio domestico”, non cessano difatti con la separazione coniugale e neanche con l’autorizzazione, o addirittura l’imposizione, dell’allontanamento dal citato domicilio né con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che rileva invece solo circa i rapporti con l’ex coniuge.

Nel caso di specie pur essendo integrata la fattispecie di cui all’articolo 570, comma I, c.p. in offesa del minore deve comunque essere emessa sentenza di non doversi procedere nei confronti di L. A. ai sensi dell’articolo 529 c.p.p. perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di condizione di procedibilità.

La querela nel caso concreto è invero proposta, per il citato soggetto all’epoca minore degli anni quattordici, dal nonno materno e non da taluno dei soggetti di cui agli articoli 120 e seguenti de c.p.p.

5- Responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alle fattispecie riconducibili al disposto dell'articolo 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898: gli elementi integranti il fatto materiale tipico ed il dolo nonché escludenti "scusanti" o cause di giustificazione

5.1- In generale

L'articolo 12 *sexies* della legge 1 dicembre 1970, n° 898, che punisce la mancata corresponsione del cosiddetto "assegno divorzile", configura come reato la semplice omissione dell'obbligo di corrispondere l'assegno periodico disposto in favore dell'ex coniuge che non ha mezzi adeguati, o non può procurarseli per ragioni obiettive, e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento relativo ai figli minori gravante sul genitore non affidatario (in forza degli articoli 5 e 6 della medesima legge).

La detta norma prevede dunque per il soggetto gravato, che si sottrae agli indicati obblighi, le sanzioni previste dall'articolo 570 c.p. ed in particolare le pene previste dal secondo comma dell'articolo da ultimo citato in forza di rinvio solo *quoad poenam* contenuto nell'articolo 12 *sexies* e trattandosi di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale.

Di talché, il reato in oggetto, procedibile d'ufficio in forza del mero rinvio solo *quoad poenam*, si configura in presenza dell'accertato inadempimento dei detti obblighi senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza, invece necessaria per la configurabilità della diversa fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, c.p., in quanto tale verifica ha preceduto l'imposizione degli obblighi in sede civile.

Da quanto innanzi argomentato deriva che è sufficiente ad integrare il reato di cui al citato articolo 12 *sexies*-fattispecie istantanea e non permanente-anche un inadempimento parziale, o tardivo, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno, o delle modalità e dei tempi della relativa corresponsione, in revisione della determinazione fattane dal Giudice civile.

Deriva altresì da quanto innanzi chiarito che nel caso in cui il genitore divorziato faccia mancare nel contempo i mezzi di sussistenza ai figli si perfezione anche la distinta fattispecie di cui all'articolo 570, comma II c.p..

Premesso che quella in oggetto è fattispecie a consumazione istantanea e che, quindi, si consumano tanti distinti reati quante sono le omissioni, in presenza di più violazioni dell'articolo 12 *sexies* l'individuazione del reato più grave ai fini dell'applicabilità dell'articolo 81 c.p. deve essere eseguita considerando gli elementi della fattispecie concreta ed in particolare la durata dell'omissione del versamento dell'assegno nonché "la quantità" della detta omissione.

Con particolare riferimento all'elemento soggettivo integrante la fattispecie in oggetto è poi appena il caso di chiarire che trattasi di dolo generico consistente nella coscienza e volontà di sottrarsi al relativo obbligo, comunque valido benché eventualmente imposto provvisoriamente, non venendo così meno neanche per il fatto che la sentenza definitiva abbia revocato il relativo obbligo per mancanza dei presupposti o ne abbia ridotto l'ammontare.

A fronte di tale inadempimento l'imputato può, al più, dimostrare di essere stato nella materiale impossibilità di corrispondere quanto dovuto per un improvviso stato di indigenza in cui si sia, a sua volta, trovato ma per cause a lui non attribuibili o per altre ragioni quali assoluta ed

incolpevole indigenza, in ipotesi per caso fortuito, forza maggiore, o stato di necessità.

Nessuna valenza “scriminante” o “scusante” ha invece l’aver l’imputato privilegiato, per sua scelta, l’assistenza di altre persone o l’aver lo stesso soggetto ritenuto ingiustificato quanto stabilito dal Giudice civile circa l’ammontare o le modalità ed i tempi di corresponsione dell’assegno, pendo tali circostanza invece essere fatte valere per ottenere una modifica della statuizione civile circa il detto assegno (*Cfr., ex plurimis*, per la fattispecie di cui all’articolo 12 *sexies* in oggetto, Cass., Sez. VI, sentenza 11 novembre -4 dicembre 2008, n° 45273, con riferimento all’irrelevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’inadempimento parziale, alla non necessaria verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza ed alla rilevanza dell’eventuale incapacità economica dell’obbligato sempre che sia assoluta e non ascrivibile a colpa, alla stregua del principio *ad impossibilia nemo tenetur*; Cass., Sez. VI, sentenza 27 marzo-8 ottobre 2007, n° 37079, in CED 237443, con particolare riferimento all’inadempimento parziale nonché alla compatibilità con la disciplina di cui all’articolo 81 c.p.; Cass., Sez. VI, sentenza 3 maggio 2007, n° 21873, con particolare riferimento alla sussistenza del reato in oggetto anche nel caso di sentenza non definitiva; Cass., Sez. VI, sentenza 7 dicembre 2006-15 maggio 2007, n° 18450, in CED 236415, Cass., Sez. Vi, sentenza 9 dicembre 2996, n° 14, Cass., Cass., Sez. VI, sentenza 19 maggio 2005, n° 32540, Cass., Sez. V, sentenza 2 marzo 2004, n° 21673, Cass., Sez. Vi, sentenza 22 dicembre 2003, n° 49115, tutte per il riferimento ai rapporti con la fattispecie di cui all’articolo 570, comma II, c.p. ed al rinvio solo *quad poenam* al detto secondo comma effettuato dall’articolo 12 *sexies* ed alla conseguente procedibilità d’ufficio-negli stessi termini Cass., Sez. VI, sentenza 31 ottobre 1996-6 febbraio 1997, n° 1071, in CED 206782-; Cass., Sez. VI, sentenza 3 dicembre 2003-16 marzo

2003, n° 12579, in CED 229101, con particolare riferimento alla consumazione del reato nel momento e nel luogo dell'omissione con conseguente radicamento della competenza territoriale nel luogo ove deve essere eseguito l'adempimento; Cass., Sez. VI, sentenza 3 maggio 2007, n° 21873, *cit.*, con particolare riferimento alla sufficienza del dolo generico inteso in termini di coscienza e volontà di sottrarsi al relativo obbligo).

5.2- L'assoluzione dell'imputato per le fattispecie di cui all'articolo 12 *sexies* allo stesso contestate come consumate in offesa della *ex* moglie C. I. perché il fatto non sussiste

Premesso quanto detto in punto di fatto, e quanto richiamato in diritto, l'obbligo in oggetto ed inerente la corresponsione dell'assegno in favore della *ex moglie* C. I. per il periodo di tempo intercorrente dal 30 settembre 2003 sino all'attualità non grava in capo all'imputato.

Sul punto, ed al fine di evidenziare l'insussistenza del fatto-reato nel caso concreto, necessitano delle brevi considerazioni in merito al cosiddetto "assegno divorziale", alle sue "vicende" ed ai limiti dell'autonomia privata in ordine alla rinuncia tanto all'accertamento giudiziale del relativo diritto quanto al diritto successivamente al detto riconoscimento giudiziale ed alle singole dazioni.

Ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 1 dicembre 1970, n° 898, nell'attuale formulazione, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare

periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non a mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

L'obbligo in oggetto cessa nel caso di nuove nozze dell'avente diritto. La citata sentenza deve stabilire anche il criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria ed il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la detta previsione con motivata decisione. La corresponsione dell'assegno, su accordo delle parti può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale, ed in tale caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Il ruolo dell'assegno di divorzio, o "postmatrimoniale", non si esaurisce nell'evidenziata regolamentazione dei rapporti economici tra i divorziati ma assume rilievo anche quale presupposto di altre attribuzioni patrimoniali ed in particolare della pensione di reversibilità, dell'assegno successorio oltre che delle indennità di fine rapporto.

Stante la natura assistenziale dell'assegno in oggetto, previsto a tutela del coniuge più debole, sono ritenuti nulli, per illiceità della causa, gli eventuali accordi con i quali i coniugi, preliminarmente rispetto sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispongono del diritto di richiedere il detto assegno in sede di divorzio.

Un tale accordo implicherebbe difatti sostanziale rinuncia ad un diritto futuro, che trova la sua fonte costitutiva nella sentenza di divorzio, ed avrebbe quindi l'effetto di pregiudicare il diritto di difesa nell'ambito dell'instaurando giudizio traducendosi, in sostanza, in un atto di disposizione dello *status* coniugale ed implicando disposizione di un diritto fondamentale connesso al detto status.

A quanto detto deve anche aggiungersi la considerazione per la quale comunque vige in materia la regola *rebus sic stantibus* sussistendo il diritto della parti, nel caso di sopravvenienza di giustificati motivi dopo la

sentenza, di chiedere al Tribunale la revisione anche della misura e delle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della citata legge.

Quanto appena argomentato implica altresì l'irrilevanza di precedenti accordi economici intercorrenti tra i coniugi antecedentemente all'instaurazione del giudizio di divorzio, in ipotesi anche risultanti dal processo di separazione personale, potendo però questi rilevare quali elementi sintomatici da considerarsi ai fini dell'*an* e del *quantum* dell'assegno divorziale.

In secondo luogo, e per quanto maggiormente rileva ai fini del presente giudizio, l'evidenziata nullità non si ipotizza con riferimento ad accordi successivi alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il riferimento è in particolare agli accordi aventi ad oggetto non tanto la rinuncia per il futuro alla percezione dell'assegno, soprattutto per la detta natura *rebus sic stantibus*, quanto a quelli implicanti rinuncia espressa in relazione ai ratei d'assegno già maturati, in quanto già entrati a far parte del patrimonio del rinunciante, e fermo restando il diritto ai ratei futuri e non oggetto di rinuncia.

Premesso quanto innanzi accertato in fatto ed appena argomentato in diritto l'acquisita scrittura privata del 30 settembre 2003, quindi successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritta dall'attuale prevenuto e dalla *ex* moglie C. I., come da entrambi confermato in dibattimento, prova l'esistenza di un accordo successivo al divorzio in forza del quale C. I. rinuncia per sé espressamente all'"assegno divorziale".

Tale accordo, in forza di quanto argomentato, si intende nel caso concreto quale rinuncia ai singoli ratei, ferma restando la possibilità della rinunciante di pretendere l'adempimento con riferimento a quelli futuri e potendo gli *ex* coniugi attivare la procedura di revisione della misura e

delle modalità della contribuzione in oggetto prevista e disciplinata dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n° 898. Nell'ambito dell'evidenziata procedura la rinuncia in oggetto può assurgere comunque ad elemento sintomatico valutabile del Giudice ai fini dell'*an* e del *quantum*.

Le descritte vicende inerenti l'assegno divorziale rilevano ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato contestato al prevenuto ai sensi dell'articolo 12 *sexies* della citata legge che punisce il coniuge, *rectius*, l'*ex* coniuge, che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto, per quanto qui rileva, a norma dell'articolo 5 della stessa legge.

Nel caso concreto, in forza della rinuncia ai ratei, successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il prevenuto non si sottrae al detto obbligo, con riferimento ai ratei oggetto di rinuncia, essendo comunque tenuto al versamento dei futuri ratei salva attivazione della procedura di cui all'articolo 9.

Quanto detto esclude, in primo luogo, l'integrazione del fatto materiale tipico del contestato reato, con riferimento ai detti ratei, non sussistendo nel caso specifico in forza della formalizzata rinuncia l'"obbligo" la cui inottemperanza integra reato. In secondo luogo, non vi è, comunque, sempre nel caso concreto, la "volontà inadempiente" in capo al prevenuto ed in particolare la coscienza e la volontà di porsi contro la legge e cioè di tenere una condotta omissiva penalmente illecita in forza della incolpevole convinzione, comunque per quanto detto giuridicamente fondata, dell'insussistenza del detto obbligo in merito ai ratei oggetto di rinuncia.

Di talché, l'imputato è assolto dal reato di cui all'articolo 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, in offesa della *ex* moglie, perché il fatto non sussiste (*Cfr., ex plurimis*, circa l'assegno in oggetto ed il principio della sua indisponibilità preliminarmente al processo per la cessazione

degli effetti civili del matrimonio, Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 marzo 2006, n° 5302, in CED 590893; Cass. civ., Sez. I, sentenza 18 febbraio 2000, n° 1810; Cass. civ., Sez. I, sentenza 9 maggio 2000, n° 5866; Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 novembre 2000, n° 15055, in CED 541991; Cass. civ., Sez. I, sentenza 19 novembre 1987, n° 8501, in CED 456030; Cass., civ., Sez. I, sentenza 20 maggio 1985, n° 3080, in CED 440773; Cass. civ., Sez. I, sentenza 25 maggio 1983, n° 3597, in CED 428478; Cass., civ., Sez. I, sentenza 11 giugno 1981, n° 3777, in CED 414413; Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 luglio 1980, n° 4223, in CED 408094; Cass., civ., Sez., I, sentenza 6 aprile 1977, n° 1305, in CED 385009)

5.3- La condanna dell'imputato per le fattispecie di cui all'articolo 12 *sexies* allo stesso contestate come consumate in offesa del figlio minorenni: gli elementi integranti nel caso concreto il fatto materiale tipico ed il dolo ed escludenti "scusanti" o cause di giustificazione

Premesso quanto detto in punto di fatto, e quanto richiamato in diritto, l'imputato è per converso responsabile delle contestate fattispecie di cui al citato articolo 12 *sexies*, in offesa del figlio minorenni ed in continuazione tra loro, non avendo corrisposto l'assegno dovuto ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970, n° 898, in favore di L. P. per tutti i ratei inerenti i mesi dal dicembre 2005 al settembre 2007 e dal 10 marzo 2008 all'attualità, con eccezione quindi di quelli relativi ai periodi durante i quali tiene presso di sé il minorenni.

La detta omissione nel caso concreto si concretizza attraverso una condotta di L. che, anche a prescindere dalla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza di cui innanzi, si sostanzia nell'inadempimento dell'obbligo sancito a suo carico dal Giudice civile, ed innanzi evidenziato,

che si “rinnova” ad ogni scadenza prevista per la dazione della somma dovuta ed anche in merito alle eventuali dazioni parziali ed intempestive.

Con particolare riferimento alla condotta omissiva lo stato di bisogno e l'impossibilità di autonoma sussistenza da parte di L. P., privo di redditi propri di qualsivoglia natura, sono ulteriormente evidenziati, contrariamente da quanto argomentato dalle difese del prevenuto e pur non necessitando per la configurabilità della fattispecie in oggetto, dalle dazioni di altri soggetti che non escludono la configurabilità del delitto per il soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno ma che, per converso, la confermano.

Le stesse condotte omissive di L., nei termini innanzi accertati, tenute nonostante la conoscenza da parte sua delle condizioni familiari ed economiche dalla persona offesa, confermate anche dalla documentazione agli atti nonché dalle dichiarazioni dibattimentali, provano anche l'assenza di una “giusta causa e non solo il dolo generico richiesto dalle fattispecie di cui all'articolo 12 *sexies*. Dolo da intendersi, come innanzi chiarito, quale coscienza e volontà di sottrarsi al relativo obbligo.

L'imputato, infatti, conferma la sua descritta condotta in merito all'omessa corresponsione del dovuto assegno nonché la propria attività lavorativa, espletata anche durante il periodo successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che nell'attualità.

Nel caso concreto, infine, non rilevano né quali “scusanti” né ai fini del riconoscimento di “forza maggiore” le vicissitudini personali del prevenuto, che comunque espleta attività lavorativa come innanzi detto, ed in particolare la circostanza dell'essersi lo stesso risposato e dell'essere andato a vivere con la nuova moglie e due ulteriori figlie.

A fronte dell'accertato inadempimento l'imputato non dimostra difatti di trovarsi nella materiale impossibilità di corrispondere quanto dovuto per un improvviso stato di indigenza in cui sia, a sua volta, caduto per causa ad

egli non imputabile o per altre ragioni quali assoluta ed incolpevole indigenza, in ipotesi per caso fortuito, forza maggiore, o stato di necessità.

Per converso il dibattimento ed in particolare le dichiarazioni dibattimentali del prevenuto e l'acquisita documentazione provano la circostanza contraria alla detta situazione di totale indigenza economica. Nessuna valenza "scriminante" o "scusante" ha invece l'aver l'imputato privilegiato, per sua scelta, l'assistenza di altre persone o l'aver lo stesso soggetto ritenuto in ipotesi ingiustificato quanto stabilito dal Giudice civile circa l'ammontare o le modalità ed i tempi di corresponsione dell'assegno pendo tali circostanza invece essere fatte valere per ottenere una modifica della statuizione civile circa il detto assegno a sensi del più volte citato articolo 9.

Le risultanze probatorie di cui sopra, esplicitate unitamente all'iter logico-giuridico in forza del quale il Tribunale le ha valutate inquadrando le singole prove nel contesto di quelle formatesi in dibattimento, provano infatti, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto in merito ai reati contestatigli in offesa del figlio minorenne.

CAPITOLO TERZO

CONCLUSIONI, TRATTAMENTO SANZIONATORIO E STATUZIONI CIVILI

Per quanto detto in punto di fatto, ed argomentato in diritto, il prevenuto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed alla luce dei complessivi dati di valutazione e conoscenza raccolti, è quindi condannato per i reati di cui all'articolo 570 comma II, n° 2, c.p., in offesa del figlio minore, come contestati in rubrica, con l'accertata permanenza attuale della fattispecie perfezionatasi per seconda.

I detti reati sono in continuazione tra loro in forza della medesimezza del disegno criminoso caratterizzato dal totale abbandono del figlio facendogli manca i mezzi di sussistenza.

L. è altresì condannato per le fattispecie di cui all'articolo 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898 in offesa del figlio minore ed in continuazione tra loro in forza della medesimezza del disegno criminoso caratterizzato dal totale abbandono del figlio facendogli mancare il dovuto assegno.

Le dette fattispecie di cui all'articolo 570, commi II, n° 2, c.p., in continuazione tra loro, e le fattispecie di cui all'articolo 12 *sexies* della legge più volte citata, anche esse in continuazione tra loro, sono a loro volta in continuazione tra loro, più grave la fattispecie permanente di cui all'articolo 570 c.p., dovendo ravvisarsi la medesimezza del disegno criminoso nell'intento di totale abbandono del figlio minore in termini economici facendogli mancare i ratei degli assegni ed i mezzi di sussistenza.

Per converso l'imputato è assolto dalla fattispecie di cui agli articoli 570, comma II, n° 2, c.p. e 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, contestategli come commesse in offesa della *ex* moglie, perché i fatti non sussistono, e nei suoi confronti è emessa sentenza di non doversi procedere per il reato di cui all'articolo 570, comma I, c.p. contestatogli come commesso il offesa del figlio perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di condizione di procedibilità.

Al prevenuto non sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche non sussistendone i presupposti.

In particolare le dette circostanze non sono in concreto giustificate né dall'età, non particolarmente giovane e non particolarmente avanzata, né dall'esigenza di adeguare ulteriormente la pena al reale disvalore del fatto-reato, grave come innanzi accertato tanto con riferimento alle omissioni, persistenti anche nell'attualità, quanto circa le conseguenze in termini di offesa dei tutelati beni giuridici e dell'età del minorenni vittima.

A quanto detto, sempre in merito al non riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve altresì aggiungersi la considerazione per la quale trattasi di soggetto recidivo, anche per recentissimi reati specifici ed infraquinquennali.

Dal certificato del casellario giudiziale, nonché dall'altra citata documentazione acquisita, risultano difatti le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 18 ottobre 2005, irrevocabile il 3 dicembre 2005, ed il 6 marzo 2008, irrevocabile il 5 maggio 2008, di condanna dell'attuale imputato per i reati di cui agli articoli 570 e 572 c.p..

Di talché, l'imputato è condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla detta pena, ed alla sua commisurazione giudiziale, essa è determinata nell'indicata entità in quanto congrua ed equa ai sensi degli

articoli 133 e 133 bis c.p. ed in ragione delle finalità retributive, rieducative, risocializzanti, general-special-preventive di cui anche all'articolo 27 Cost..

Le dette congruità ed equità sono infatti motivate anche in considerazione delle condotte innanzi accertate, della permanenza delle stesse-nei termini evidenziati-nonché del grado di offesa ai beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminative tenuto conto anche dell'età del figlio minore, nonché delle evidenziate condotte di vita anteatta e susseguente, come sopra circostanziato e qui meramente richiamato.

La pena è così in concreto determinata: pena base per il reato più grave, cioè la fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p., in offesa del figlio minore ed in attuale permanenza, cinque mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa; pena aumentata a sette mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa ai sensi dell'articolo 81 c.p. per la continuazione con la fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, n° 2, c.p. sempre in offesa del figlio minore e già consumata; pena ulteriormente aumentata a dieci mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa ai sensi dell'articolo 81 c.p. per la continuazione con le fattispecie di cui all'articolo 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, già in continuazione interne tra loro.

Non è concesso a L. il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto il prevenuto ne ha già usufruito per due volte.

A quanto detto deve comunque aggiungersi, che si ritiene che l'imputato non si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati, anche della stessa indole e specie, in forza delle modalità della condotta, anche in permanenza attuale, e della sua rilevante capacità e proclività a delinquere desunta anche dalle citate condotte oltre che da quella anteatta e caratterizzata anche dagli evidenziati reati specifici.

Ai sensi dell'articolo 168 c.p., ed in virtù della presente sentenza di condanna, sono revocati i benefici delle sospensioni condizionali delle pene concessi all'imputato con le citate sentenze emesse dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 18 ottobre 2005, irrevocabile il 3 dicembre 2005, ed il 6 marzo 2008, irrevocabile il 5 maggio 2008, rimanendo impregiudicati gli eventuali ulteriori effetti in termini di eventuale revoca dei già concessi benefici dell'indulto di cui alla legge n° 241 del 2006.

In merito alle statuizioni civili il prevenuto, ai sensi degli articoli 538 e seguenti c.p.p., è condannato al risarcimento dei danni cagionati dai reati al solo figlio L. P., costituitosi parte civile nel presente processo nella persona della propria madre titolare della relativa responsabilità genitoriale.

A nulla rilevano, differentemente da quanto ritenuto dalle difese dell'imputato, eventuali profili di conflitto di interessi in capo alla madre, comunque solo assunti delle dette difese-prive di interesse in merito-ed esclusivamente in sede di discussione, non essendo ella imputata nel presente processo e non rilevando le presenti statuizioni civili nei rapporti tra madre e figlio.

Detti danni si liquidano equitativamente, e nel rispetto del principio della domanda, nella somma di euro 12.000,00 ed è dichiarata la provvisoria esecutività della presente condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 540 c.p.p., richiesta dalla citata parte civile, ravvisandosi giustificati motivi nell'esigenza di assicurare la sussistenza nonché lo sviluppo della personalità della vittima minorenni, priva di autonoma capacità economica ed ancora in età scolare, e nella persistente ed attuale condotta omissiva dell'imputato.

Come detto il *quantum* del risarcimento è determinato equitativamente ma prendendo quali parametri di riferimento le modalità delle riprovevoli condotte, come sopra descritte.

Il riferimento è in particolare alla durata delle stesse condotte innanzi evidenziata, in considerazione anche al *quantum* dei ratei di assegno non corrisposti sino all'attualità, ed "attualizzati", nonché alle condizioni economiche e familiari della persona offesa e, quindi, alle conseguenze in termini di offesa dei beni giuridici tutelati, sopra accertati e da intendersi qui ulteriormente richiamati, oltre che alle negative ripercussioni di esse in termini di danni non patrimoniali.

La presente liquidazione, come detto, rispettosa del principio della domanda, comprende quindi anche quanto è dovuto dal prevenuto alla costituita parte civile L. P. per l'omesso versamento dei citati ratei di assegno fino all'attualità, ed "attualizzato".

In forza di quanto statuito in merito alle fattispecie contestate come commesse in offesa della *ex* moglie C. I. sono rigettare le sue richieste civili.

L'imputato è infine condannato al pagamento delle spese processuali sopportate dalla sola parte civile L. P. che si liquidano, tenendo conto di tutte le attività processuali svolte-come dettagliatamente evidenziate in sede svolgimento del processo-, nella somma totale di euro 1.200,00 (di cui euro 200,00 per spese) oltre I.V.A. e C.N.P.A., come per legge.

Per la particolare complessità della stesura della motivazione, in forza della gravità e del numero delle imputazioni, nonché per le questioni giuridiche e fattuali trattate oltre che per le statuizioni civili si indica in novanta giorni il termine per il relativo deposito ai sensi dell'articolo 544, comma III, c.p.p..

P.Q.M.

visto l'articolo 529 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di L. A. con riferimento al reato di cui all'articolo 570, comma I, c.p., in offesa del figlio minore, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela;

visto l'articolo 530 c.p.p.

assolve L. A. dai reati di cui agli articoli 570, comma II, c.p. e 12 *sexies* legge 1 dicembre 1970, n° 898, contestati come commessi in offesa della *ex* moglie C. I., perché il fatto non sussiste;

visti gli articoli 533 e seguenti c.p.p.

dichiara L. A. colpevole degli altri reati allo stesso contestati in rubrica, in offesa del figlio minore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 81 c.p. e più grave la fattispecie di cui all'articolo 570, comma II, c.p., e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 538 e seguenti c.p.p.

condanna L. A. al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, L. P., che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, con la dichiarazione di provvisoria esecutività; condanna L. A. al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile L. P. che si liquidano in complessivi 1.200,00 euro (di cui 200,00 euro per spese) oltre I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;

visto l'articolo 168 c.p.

revoca i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a L. A. con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 18 ottobre 2005, irrevocabile il 3 dicembre 2005, ed il 6 marzo 2008, irrevocabile il 5 maggio 2008;

visto l'articolo 544, comma III, c.p.p.

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Gela 14 ottobre 2009

IL GIUDICE

dott. Fabio Antezza